

Commento all'ordinanza del Consiglio delle scuole universitarie sul coordinamento dell'insegnamento nelle scuole universitarie svizzere

3 settembre 2019

1. Situazione iniziale

Conformemente all'articolo 12 capoverso 3 lettera a numeri 1 e 4 della legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU) e all'articolo 2 capoverso 2 lettera b numero 1 della Convenzione del 26 febbraio 2015 tra la Confederazione e i Cantoni sulla cooperazione nel settore universitario (ConSu), il Consiglio delle scuole universitarie emana prescrizioni sui livelli di studio e i passaggi da un livello all'altro, sulla denominazione uniforme dei titoli di studio, sulla permeabilità e mobilità tra le scuole universitarie e all'interno di esse, nonché sulla formazione continua.

Sulla base delle Direttive del Consiglio delle scuole universitarie del 28 maggio 2015 per il rinnovamento coordinato dell'insegnamento nelle università svizzere nell'ambito del processo di Bologna (Direttive di Bologna U)¹ e delle Direttive del Consiglio delle scuole universitarie del 28 maggio 2015 per l'attuazione della Dichiarazione di Bologna presso le scuole universitarie professionali e le alte scuole pedagogiche (Direttive di Bologna SUP e ASP)², la Conferenza svizzera dei rettori delle scuole universitarie (swissuniversities) ha elaborato, all'attenzione del Consiglio delle scuole universitarie, un progetto per una nuova ordinanza comune sul coordinamento dell'insegnamento nelle scuole universitarie svizzere che riunisce in un unico atto normativo le Direttive di Bologna U e SUP/ASP. Come le suddette direttive, anche la presente ordinanza serve a attuare gli obiettivi stabiliti nella «Joint Declaration of the European Ministers of Education Convened in Bologna on the 19th of June 1999» («Dichiarazione di Bologna») e nelle altre dichiarazioni, come la garanzia della qualità dell'offerta di studio e della mobilità degli studenti in tutte le fasi dello studio. Al centro del processo di Bologna vi è la creazione di uno spazio europeo uniforme dell'insegnamento superiore.

2. Commento ai singoli articoli

Sezione 1: Disposizioni generali

Articolo 2 Campo d'applicazione

L'ordinanza si applica alle scuole universitarie e agli altri istituti accademici che hanno ottenuto l'accreditamento istituzionale in virtù della LPSU. Come le precedenti direttive di Bologna, rappresenta una base importante per l'accreditamento delle scuole universitarie e degli altri istituti accademici secondo la LPSU.

Sezione 2: Sistema di crediti e livelli di studio

Articolo 3 Sistema europeo di crediti ECTS

Fin dall'introduzione del sistema di Bologna le scuole universitarie svizzere utilizzano il sistema ECTS (*European Credit Transfer and Accumulation System*) in tutti i cicli di studio e hanno definito la durata e il lavoro richiesto dalle loro offerte formative in termini di crediti. Un credito corrisponde a un carico di lavoro (*workload*) di 25-30 ore. Il testo *ECTS Guida per l'utente* funge da documento di riferimento³.

¹ RS 414.205.1

² RS 414.205.4

³ https://ec.europa.eu/education/ects/users-guide/docs/ects-users-guide_it.pdf

Articolo 4 Sistema di studi a livelli*Capoverso 1 lettera b*

Rispetto alle precedenti direttive (che prevedevano 90-120 crediti), per le università cantonali e i politecnici federali così come per le scuole universitarie professionali vengono fissati 90 «o» 120 crediti. Dalla prassi adottata finora è infatti emerso che le scuole universitarie e gli altri istituti accademici non propongono un livello di studio con un numero di crediti intermedio. Rimangono tuttavia applicabili le prescrizioni, concernenti il numero di crediti richiesti per accedere a determinate professioni, sancite in altri atti normativi a livello nazionale. Si tratta, da un lato, della medicina umana, della medicina veterinaria e della chiropratica, in cui il secondo livello di studio prevede 180 crediti e, dall'altro, della formazione degli insegnanti, il cui numero di crediti può variare da 90 a 120.

Capoverso 2

La promozione delle nuove leve scientifiche è un compito centrale delle scuole universitarie. Per il terzo livello di studio le università cantonali, i politecnici federali e gli altri istituti universitari propongono alle SUP e alle ASP cooperazioni sotto forma di partenariati.

Nel periodo 2017-2020 è stato lanciato un programma nell'ambito dei sussidi vincolati a progetti per sviluppare gli studi di dottorato e il terzo livello di studio con l'obiettivo di aumentarne la qualità e il prestigio, creare buone condizioni di carriera per i dottorandi, diversificare l'offerta in funzione della domanda e consolidare la ricerca. Il programma costituisce la base per la promozione dei programmi di dottorato delle università cantonali e dei politecnici federali nonché delle formazioni dottorali basate sulla cooperazione tra università cantonali, politecnici federali, SUP e ASP. Sostiene inoltre la cooperazione tra le SUP/ASP e le università estere.

In Svizzera mancano ancora modelli di qualificazione a livello di dottorato e l'offerta attuale delle SUP non soddisfa la domanda complessiva di diplomati altamente qualificati delle SUP e delle ASP per i programmi di dottorato. Per tenere conto delle esigenze delle nuove leve scientifiche e promuovere i giovani talenti nelle SUP e nelle ASP, nell'ambito dei sussidi vincolati a progetti 2021-2024 verrà sostenuto un nuovo progetto «Programmi di dottorato e sviluppo orientato al futuro del 3° ciclo» che consentirà di portare avanti gli attuali sottoprogetti e sarà incentrato su una più stretta collaborazione tra università cantonali, politecnici federali, SUP e ASP nella formazione di dottorato. Anche la collaborazione con le università svizzere o estere autorizzate a rilasciare titoli di dottorato svolge un ruolo decisivo per le SUP e le ASP nei settori specifici di questo tipo di scuole universitarie. Il programma serve anche a consolidare e rafforzare i diversi profili delle scuole universitarie in base ai loro orientamenti e ai loro mandati di prestazione specifici, tenendo conto degli aspetti della diversità e delle pari opportunità. A medio termine, l'obiettivo è quello di esaminare soluzioni che consentano di ottenere un dottorato in Svizzera in tutti i settori di studio SUP e ASP.

Articolo 5 Suddivisione dell'offerta di formazione continua*Capoverso 1*

In questa disposizione vengono elencati i titoli di formazione continua generalmente proposti dalle scuole universitarie o dagli altri istituti accademici. In base alla prassi, la categoria Master of Advanced Studies (MAS) comprende anche i seguenti titoli (elenco non esaustivo):

- Master of Business Administration MBA
- Executive Master of Business Administration EMBA
- Master of Public Administration MPA
- Master of Public Health MPH
- Legum Magister LL.M.

Conformemente alla lettera b, le scuole universitarie possono proporre anche altre offerte di formazione continua, ad esempio corsi e conferenze.

Capoverso 2

Conformemente all'articolo 3 lettera i LPSU, la Confederazione persegue l'obiettivo di prevenire le distorsioni della concorrenza tra gli istituti accademici e gli operatori della formazione professionale superiore per quanto riguarda i servizi e le offerte di formazione continua.

In alcune offerte di formazione continua delle scuole universitarie, legate in particolare alla preparazione a un esame federale di professione o a un esame professionale federale superiore, è stato individuato un problema di distorsione della concorrenza ai sensi dell'articolo 3 lettera i HFKG. Per questo motivo, all'articolo 5 è stata aggiunta una nuova disposizione per evitare che le formazioni che portano al conseguimento di un titolo di formazione continua CAS/DAS/MAS vengano proposte come corsi di preparazione agli esami federali di professione o agli esami professionali federali superiori ai sensi della legge federale del 13 dicembre 2002⁴ sulla formazione professionale.

Sezione 3: Ammissione ai livelli di studio

Articolo 6 Ammissione al bachelor

Capoverso 1

Il capoverso 1 rinvia alle disposizioni sull'ammissione al primo livello di studio della LPSU (art. 23-25).

Per gli studenti titolari di un attestato estero di studi preuniversitari che provengono da uno Stato firmatario della Convenzione di Lisbona occorre rinviare anche al principio dell'uguaglianza di trattamento, a meno che non si possa dimostrare che esiste una differenza sostanziale conformemente all'articolo IV.1 della Convenzione di Lisbona. In questo caso le scuole universitarie possono esigere requisiti qualitativi minimi per garantire l'equivalenza con il corrispondente titolo svizzero. Le scuole universitarie possono sempre richiedere agli studenti provenienti da uno Stato non firmatario requisiti qualitativi minimi per garantire l'equivalenza con il corrispondente titolo svizzero (senza dover fornire la prova della differenza sostanziale).

Capoverso 2

Per quanto riguarda l'ammissione alla formazione degli insegnanti va sottolineato che, nella sua decisione del 23 novembre 2017, il Consiglio delle scuole universitarie ha accettato la proposta di garantire il coordinamento tra la CSSU e la CDPE in questo settore mediante un rinvio, nella presente ordinanza, ai regolamenti aggiornati della CDPE. Il capoverso 2 attua tale decisione. Si tratta di un rimando statico alle disposizioni in materia di ammissione vigenti al momento dell'entrata in vigore della presente ordinanza (ossia il 1° gennaio 2020) contenute nel Regolamento della CDPE del 28 marzo 2019 concernente il riconoscimento dei diplomi d'insegnamento per il livello elementare, il livello secondario I e per le scuole di maturità e nel Regolamento della CDPE del 3 novembre 2000 concernente il riconoscimento dei diplomi delle scuole universitarie in logopedia e dei diplomi delle scuole universitarie in terapia psicomotoria⁵.

Capoverso 3

Questo capoverso riguarda le restrizioni all'ammissione dovute ad esempio alla disponibilità limitata di posti di studio.

Articolo 7 Ammissione al master: disposizioni generali

Capoverso 1

L'ammissione al master presuppone il possesso di un diploma di bachelor. Coloro che non possiedono un diploma di bachelor possono essere ammessi al master se dispongono di un diploma di una scuola universitaria considerato equivalente.

Capoverso 2

Le condizioni d'ammissione sono criteri generali, validi per tutti, che devono essere soddisfatti per essere ammessi agli studi, ad esempio una nota minima o requisiti linguistici particolari. Il capoverso 2 si applica in aggiunta al capoverso 1 e si riferisce agli articoli 8 e 9. Le scuole universitarie possono stabilire, nel quadro di questi articoli, ulteriori condizioni d'ammissione al master. Esse possono richiedere ulteriori conoscenze e capacità che devono essere acquisite e comprovate prima dell'inizio degli studi (prerequisiti). Possono inoltre richiedere ai singoli studenti ulteriori conoscenze e capacità che devono essere acquisite e comprovate durante gli studi entro un termine da esse stabilito (requisiti supplementari), preferibilmente entro il primo anno di studi.

⁴ RS 412.10

⁵ www.edk.ch > Documentazione > Testi ufficiali > Raccolta delle basi giuridiche della CDPE > 4.2.2

Una definizione dei termini utilizzati negli articoli 8 e 9 non è stata ritenuta necessaria in quanto il loro significato risulta chiaramente dal tenore degli articoli.

Capoverso 3

Questo capoverso riguarda le restrizioni all'ammissione dovute ad esempio alla disponibilità limitata di posti di studio.

Capoverso 4

Conformemente ai principi degli accordi internazionali, le scuole universitarie possono definire requisiti qualitativi minimi imponendo ad esempio condizioni minime in relazione ai risultati dell'apprendimento (*learning outcomes*) o al piano di studi oppure stabilendo una nota minima.

Articolo 8 Ammissione al master con un diploma di bachelor dello stesso tipo di scuola universitaria

Capoverso 1

Nel sistema formativo svizzero l'ottenimento del diploma di bachelor nello stesso indirizzo di studio costituisce il requisito minimo da soddisfare per accedere senza condizioni preliminari (prerequisiti) a uno studio di master consecutivo.

Secondo la prassi in uso nelle università cantonali e nei politecnici federali, per l'ammissione è determinante se si tratta di un ciclo che prevede un'unica materia (monodisciplinare) o varie materie (una materia principale e una secondaria o major-minor). Le scuole universitarie possono stabilire che, per essere ammessi al master, gli studenti debbano aver concluso il corrispondente bachelor sotto forma di programma monodisciplinare oppure come materia principale. Se per l'ammissione è richiesto un bachelor monodisciplinare, nell'indirizzo corrispondente devono essere stati conseguiti 180 crediti.

Capoverso 2

swissuniversities tiene aggiornata e pubblica la lista degli indirizzi di studio delle università cantonali e dei politecnici federali⁶, che disciplina il passaggio diretto a un ciclo di studio di master consecutivo. La lista è controllata regolarmente e, se necessario, aggiornata. Non è legata in alcun modo al catalogo degli indirizzi del Sistema d'informazione universitario svizzero SIUS elaborato dall'Ufficio federale di statistica (UST) in collaborazione con le scuole universitarie, che funge da base per il finanziamento di tali scuole.

Le università cantonali e i politecnici federali prevedono almeno un indirizzo di studio nei loro programmi di bachelor. Per ogni studio di master vengono stabiliti i programmi di bachelor che permettono di accedere senza ulteriori condizioni (prerequisiti). Un programma di bachelor può essere assegnato a un indirizzo di studio se raggiunge almeno 60 crediti.

Capoverso 3

Per l'ammissione ai «cicli di studio di master specializzati» le scuole universitarie o gli altri istituti accademici possono esigere come condizioni ulteriori conoscenze e capacità.

Ai sensi della presente terminologia, tutti i programmi di master delle scuole universitarie professionali sono da considerarsi specializzati. Il capoverso 3 si applica anche se l'indirizzo di studio non cambia. Le università cantonali, i politecnici federali e gli altri istituti universitari offrono sia programmi di master consecutivi che programmi di master specializzati. Ai programmi di master specializzati delle università cantonali, dei politecnici federali e degli altri istituti universitari sono generalmente ammessi gli studenti provenienti da diversi indirizzi di studio. Le ulteriori condizioni d'ammissione si applicano a tutti i candidati.

Capoverso 4

In tutti i casi di cui sopra, le scuole universitarie o gli altri istituti accademici possono inoltre stabilire caso per caso, nel quadro della decisione di ammissione, di subordinare l'ottenimento del diploma di master alla prova di ulteriori conoscenze e capacità.

⁶ https://www.swissuniversities.ch/fileadmin/swissuniversities/Dokumente/Kammern/Kammer_UH/Empfehlungen/051111SRRegelung-5.pdf (disponibile unicamente in francese e tedesco)

Articolo 9 Ammissione al master con un diploma di bachelor di un altro tipo di scuola universitaria**Capoversi 1-3**

Il capoverso 1 disciplina la permeabilità tra i tipi di scuole universitarie nel passaggio dal bachelor al master. swissuniversities tiene aggiornata e pubblica al riguardo una lista di concordanza⁷, che viene regolarmente controllata e aggiornata. La lista stabilisce quali studi di bachelor permettono il passaggio a un master affine di un altro tipo di scuola universitaria (cpv. 2). Le scuole universitarie possono richiedere ulteriori conoscenze e capacità corrispondenti al massimo a 60 crediti (cpv.3).

Nella presente ordinanza e nella lista di concordanza di swissuniversities non sono contemplati eventuali accordi bilaterali specifici tra singole scuole universitarie.

Capoverso 4

Le scuole universitarie possono inoltre definire requisiti qualitativi minimi per il diploma di bachelor imponendo ad esempio condizioni minime in materia di *learning outcomes* o di piano di studi oppure stabilendo una nota minima.

Articolo 10 Ammissione al dottorato**Capoverso 1**

In linea di principio l'ammissione al dottorato presuppone un diploma di master. Nel quadro della loro competenza intrinseca per l'ammissione su dossier le scuole universitarie possono prevedere eccezioni a questo principio. Ad esempio, alcune università e politecnici federali prevedono percorsi accelerati (*fast-track*) che permettono agli studenti con eccellenti qualifiche di frequentare già durante il master corsi e conferenze legati agli studi di dottorato. Altre prevedono ad esempio la possibilità per gli studenti con doti eccezionali ma che non possiedono un diploma di master di essere ammessi al dottorato dopo aver partecipato a una procedura di selezione.

Capoverso 2

Questa disposizione precisa che i titoli di formazione continua (art. 5), in particolare quelli che utilizzano il termine «master» ma che non corrispondono a un master del secondo livello di studio del sistema di Bologna, non danno il diritto di accedere al dottorato.

Sezione 4: Titoli

Le denominazioni e le abbreviazioni dei diplomi sono riportate separatamente in base al tipo di scuola universitaria: università (università cantonali e politecnici federali; art. 11), scuole universitarie professionali (art. 12) e alte scuole pedagogiche (art. 13). Si tratta di una nomenclatura esaustiva. Le scuole universitarie e gli altri istituti accademici non rilasciano ulteriori titoli. Spetta alla scuola universitaria interessata definire «l'indirizzo di studio» secondo le corrispondenti denominazioni. Sono fatte salve le disposizioni del diritto intercantonale (ad es. il diritto sul riconoscimento dei diplomi della CDPE) o del diritto federale (ad es. LPMed).

Per quanto riguarda i titoli si deve fare riferimento anche al «supplemento al diploma» (*Diploma Supplement*) introdotto con il Processo di Bologna, che le scuole universitarie devono rilasciare. Il supplemento al diploma descrive il ciclo di studio che la persona indicata nel certificato originale ha seguito e portato a termine. Devono essere forniti dati sufficienti a garantire un congruo riconoscimento accademico e professionale delle qualifiche. swissuniversities dispone di un apposito modello⁸.

Articolo 11 Titoli rilasciati dagli istituti universitari**Capoverso 1 lettera c**

Le università cantonali, i politecnici federali e gli altri istituti universitari rilasciano per il dottorato il titolo «Dottore» con l'abbreviazione «Dott.» (in inglese «PhD»).

⁷ https://www.swissuniversities.ch/fileadmin/swissuniversities/Dokumente/Kammern/Kammer_UH/Empfehlungen/100412-Konkordanzliste-8.pdf (disponibile unicamente in francese e tedesco)

⁸ <https://www.swissuniversities.ch/it/servizi/riconoscimento/swiss-enic/diploma-supplement>

In medicina, il titolo tradizionale «Dott. Med.» (in inglese: MD) si acquisisce, successivamente a un diploma di «MMed», «M Dent Med», «M Vet Med» o «M Chiro Med», dopo aver svolto un lavoro di ricerca di almeno un anno e presentato un lavoro scritto. Le modalità sono disciplinate dalle singole università o dai politecnici federali. Il titolo «Dott. med.» non corrisponde al livello di qualifica «PhD». Se in seguito all'ottenimento di questo titolo viene svolto un dottorato basato su una ricerca i due titoli si combinano nel seguente modo: «MD-PhD». Questa denominazione non è tradotta in italiano. Il livello di qualifica «PhD» corrisponde invece al titolo «Dottore in scienze mediche».

Articolo 14 *Equivalenza della licenza e del diploma di master*

Questo articolo corrisponde all'articolo 8 delle attuali Direttive di Bologna U, che disciplina l'equivalenza della licenza e del diploma di master delle università cantonali e dei politecnici federali.

Il diritto di avvalersi del titolo per chi possiede un diploma di una scuola universitaria professionale conseguito secondo il diritto anteriore è disciplinato dagli articoli 61 e 62 O-LPSU. Tali persone possono avvalersi del corrispondente titolo di bachelor. Nel campo specifico della musica, i titolari di determinati diplomi SUP riconosciuti secondo il diritto anteriore possono inoltre chiedere alla loro scuola universitaria un attestato di equivalenza al diploma di master. L'attestato di equivalenza non autorizza tuttavia le persone interessate ad avvalersi del corrispondente titolo di master⁹.

Sezione 5: Disposizioni finali

Articolo 15 *Abrogazione di altri atti normativi*

Le Direttive del Consiglio delle scuole universitarie del 28 maggio 2015¹⁰ per il rinnovamento coordinato dell'insegnamento nelle università svizzere nell'ambito del processo di Bologna e le Direttive del Consiglio delle scuole universitarie del 28 maggio 2015¹¹ per l'attuazione della Dichiarazione di Bologna presso le scuole universitarie professionali e le alte scuole pedagogiche sono abrogate.

Articolo 16 *Entrata in vigore*

Il Consiglio delle scuole universitarie fissa la data di entrata in vigore al 1° gennaio 2020.

⁹ Comunicazione dell'UFFT del 10.01.2011 agli enti responsabili delle SUP.

¹⁰ RU 2015 1627

¹¹ RU 2015 1631